



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASTORRE, GIACOBBE, CIRINNÀ, MALLEGNI, FUSCO
e FERRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2018

Modifica del comma 2 dell’articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della XVII legislatura, la Camera dei deputati aveva iniziato ad esaminare alcune proposte di legge relative ad alcune puntuali modifiche del testo del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'esame, in virtù della intervenuta esigenza di coordinamento con le disposizioni inserite nella più ampia delega legislativa che ambiva alla riforma più organica, e complessiva, del medesimo codice, venne rinviato alla competente Commissione parlamentare la quale giunse all'adozione di un testo base.

La delega al Governo per la riforma del codice della strada, dopo essere stata approvata in prima lettura alla Camera, aveva iniziato il suo *iter* il 21 ottobre 2014 in Senato (atto Senato n. 1638), senza giungere a conclusione; mentre, parallelamente, le più puntuali modifiche, unificate in un testo base elaborato e adottato dalla IX Commissione Trasporti della Camera, non sono riuscite ad approdare in Aula (nuovo Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli).

Dunque, nel corso della XVII legislatura i tentativi di riformare, in senso più organico e ampio, o più puntualmente, il codice della strada non sono andati a buon fine, restando di fatto sospesi.

Con il presente disegno di legge, si intende tornare ad affrontare un tema, già oggetto di apposito disegno di legge presentato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 2684) il cui contenuto venne anche inserito nel

succitato testo base adottato dalla IX Commissione parlamentare della Camera.

L'intervento, nello specifico, riguarda una modifica all'articolo 110 del codice della strada, inerente i requisiti di immatricolazione delle macchine agricole. In particolare, attraverso una modifica del comma 2, si vuole ampliare la platea dei soggetti che possono richiedere l'immatricolazione di macchine agricole. La normativa attualmente in vigore prevede che le macchine agricole possono essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici).

La *ratio* ispiratrice della norma vigente — che, per amor di verità, va ricordato, costituisce una reminiscenza del «vecchio» codice della strada del 1959 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959) — risiede nell'intento di contrastare eventuali abusi finalizzati all'ottenimento degli sgravi fiscali per il «gasolio agevolato» da parte di soggetti non agricoltori di professione. Collegare dunque con una specifica norma l'immatricolazione della macchina agricola al possesso di un preciso requisito, come la titolarità di una impresa agricola, forestale, o di una azienda che effettua lavorazioni meccanico-agrarie, era senza dubbio sensato sul piano logico, ancor prima che giuridico.

Se, quindi, il nesso tra attività agricola, per l'esercizio della quale è necessario essere titolari di partita IVA, e immatricolazione di un mezzo agricolo consente il riconoscimento di specifiche agevolazioni fi-

scali, con riferimento ai cosiddetti «*hobby farmers*» (o contadini amatoriali, agricoltori hobbisti), non avendo gli stessi titolo a possedere partita IVA, tali agevolazioni non possono applicarsi. Pertanto, un'eventuale pratica abusiva finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali non potrebbe configurarsi.

Tuttavia, ai contadini amatoriali resta l'impedimento legale relativo all'impossibilità di acquistare, immatricolare e condurre una macchina agricola, o solo immatricolare se già in possesso, e quindi di impiegare il proprio tempo libero nella lavorazione e cura del proprio terreno, o del proprio orto.

Ora, da diversi anni il nostro Paese è interessato dalla sempre più ampia diffusione del fenomeno noto con il nome di «*hobby farming*». Risulta infatti in costante crescita l'interesse per le attività agricole da parte di «non addetti ai lavori», gli *hobby farmers* appunto. Questa nuova realtà è stata fotografata qualche anno fa da Nomisma che, insieme con la rivista mensile dedicata «Vita in campagna», ha realizzato nel 2012 una indagine che dava, già allora, la cifra del fenomeno. In Italia, nel 2012 erano 1.200.000 gli agricoltori hobbisti (il 2,4 per cento della popolazione con più di diciotto anni), spinti, da un lato, dalla necessità di consumare prodotti più genuini, risparmiando anche sulla spesa alimentare, e dall'altro dalla semplice

volontà di rilassarsi e trascorrere parte del proprio tempo all'aria aperta dedicandosi alla propria terra.

Orbene, il presente disegno di legge, anche per rispondere a questo nuovo fenomeno sociale, intende proporre una puntuale modifica all'articolo 110, comma 2, del codice della strada, al fine di consentire di procedere all'immatricolazione non solo ai titolari di imprese agricole, come stabilito attualmente, ma anche ai commercianti di macchine agricole, in analogia a quanto avviene nel settore dell'*automotive* (immatricolazione del veicolo a chilometro zero), nonché a coloro che dichiarino di essere semplici proprietari del mezzo agricolo; in questo ultimo caso, è posta la condizione che la macchina agricola abbia massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate semoventi. Tale limitazione in ordine alla massa risulta conforme ad un'apposita valutazione tecnica effettuata nell'ambito del Gruppo di lavoro nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali.

La modifica proposta sembra essere coerente inoltre, in chiave comparata, anche con la legislazione in materia di altri Stati membri dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La carta di circolazione e il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettere *a*), numeri 1) e 2), e *b*), numero 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale o di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, ovvero a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole, nonché, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *b*), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario».